

Codice DB1001

D.D. 21 giugno 2012, n. 501

ART. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza dei comuni di Bibiana e Lusernetta (TO): parere vincolante regionale.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di esprimere parere positivo con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell’emissione da parte delle Amministrazioni comunali di Bibiana e di Lusernetta (TO) dell’ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi compresi nelle sotto indicate strade comunali e consorziali:

– Collegamento tra Loc. “Comba Traversero” (Comune di Bibiana) e Loc. “Foresto” (Comune di Lusernetta)

– Collegamento tra Loc. “Rocca Signora” (Comune di Bibiana) e Loc. “Pian Porcile” (Comune di Lusernetta)

– di rammentare che anche in caso di adozione dell’ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 11 della l.r. 32/1982 “*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale*”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari